

CONVENZIONE

Tra

COMUNE di TOLFA (RM)

e

UNIVERSITÀ AGRARIA di TOLFA (RM)

e

CLUB ALPINO ITALIANO

**PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI E LA MANUTENZIONE
DELLA RETE SENTIERISTICA E DELLA VIABILITÀ MINORE.**

PREMESSO

che il Comune di Tolfa e l'Università Agraria di Tolfa condividono e favoriscono l'opportunità di sviluppare forme di collaborazione con enti ed associazioni che hanno come obiettivo precipuo la tutela dell'ambiente naturale;

che il Comune di Tolfa e l'Università Agraria di Tolfa, in attuazione dei compiti statutari in materia di promozione turistica e programmazione territoriale e formazione culturale, pongono tra le proprie finalità la manutenzione e la segnature della rete sentieristica e della viabilità minore del proprio territorio, in ottemperanza a leggi e consuetudini adottate a livello regionale e nazionale;

che il Comune di Tolfa e l'Università Agraria di Tolfa intendono garantire l'aggiornamento periodico della cartografia esistente e delle informazioni di carattere ambientale ed escursionistico rilevabili sui tracciati sentieristici;

che il Club Alpino Italiano (CAI), Ente di diritto pubblico, è riconosciuto dall'art. 2 della Legge 26 gennaio 1963 n. 91, come modificata dalla Legge 24 dicembre 1985 n. 776, come soggetto legittimato a provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri;

che il CAI racchiude in sé un patrimonio centenario di conoscenza dei sentieri e dei territori di montagna e che appare quindi utile avvalersi della collaborazione del CAI per mantenere ed estendere all'insieme delle aree naturali del territorio del Comune di Tolfa la rete dei percorsi escursionistici segnalati e per garantirne l'aggiornamento;

che al CAI sono affidate in diverse legislazioni regionali le funzioni di coordinamento e produzione di normative tecniche, nonché la formazione degli operatori in materia di sentieristica e viabilità minore;

che il D.lgs. 460/97, che regola gli enti non commerciali e le onlus, prevede, in regime di convenzione con gli Enti Pubblici, attività aventi finalità sociali e valorizzazione ambientale, che se esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi non concorrono alla determinazione del reddito.

Tutto ciò premesso e per le finalità espresse, l'anno, il giorno _____ del mese di _____
tra

il **COMUNE DI TOLFA**, con sede in Tolfa, Piazza V. Veneto, 12, C.F. 83000050589 P.I. 02144561004 rappresentato da Luigi Landi nato a Civitavecchia il 30.04.1970, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco, di seguito denominato Ente Comunale;

e

l'**UNIVERSITÀ AGRARIA DI TOLFA**, con sede in Tolfa in Piazza V. Veneto, 12, C.F. 83900000585 e P.IVA 02145141004 rappresentato da Ciambella Italo nato a Tolfa il 17/04/1965 nella sua qualità di Presidente, di seguito denominata Ente Agrario;

e

il **CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Roma**, con sede in Roma Via Galvani n. 10 rappresentato da Giampaolo Cavalieri, nato a Roma, il 28.07.1947, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente della Sezione di Roma, C.F. 02703550588, di seguito denominato CAI ROMA;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'organizzazione, la gestione e il monitoraggio della rete sentieristica e della viabilità minore nel territorio del Comune di Tolfa, ivi compresi i terreni di proprietà dell'Università Agraria di Tolfa.

Il predetto scopo viene perseguito dalle parti della presente convenzione, ciascuna secondo le proprie competenze ed attribuzioni istituzionali, attraverso il compimento delle seguenti attività:

- 1) Studio dell'area come sopra individuata e analisi delle risorse in tema di sentieristica e viabilità minore di interesse escursionistico, turistico, scientifico, storico, antropico;
- 2) Elaborazione di un "piano regolatore della sentieristica e della viabilità minore", con indicazione dei percorsi escursionistici meritevoli di segnatura, che tenga conto delle valutazioni ambientali in merito all'apertura di un sentiero ed alla posa in opera dei segnavia;

- 3) Intervento di ripristino, ove necessario, e di segnature, anche attraverso il coordinamento degli interventi eseguiti da altri Enti ed Associazioni;
- 4) Creazione, o integrazione, ove esistente, di un "catasto sentieri" pubblici;
- 5) Verifica periodica e manutenzione dei percorsi; aggiornamento, attraverso specifiche "schede" del catasto, dei percorsi escursionistici, comprendente la classificazione delle difficoltà, i tempi di percorrenza e relativa numerazione;
- 6) Realizzazione di una cartografia delle zone interessate, riportante i percorsi individuati.

ART. 2 - Attività del CAI ROMA

Nell'ambito della presente Convenzione il CAI ROMA è impegnato nelle seguenti attività:

- Fornire agli Enti supporto tecnico nello studio dell'area come sopra individuata e nell'analisi delle risorse in tema di sentieristica e viabilità;
- fornire assistenza e supporto tecnico nella fase di redazione di eventuali elaborati cartografici che gli Enti locali riterranno opportuno promuovere;
- provvedere alla rilevazione e al tracciamento di sentieri nel territorio di riferimento della presente convenzione, anche ai fini dell'aggiornamento e/o integrazione del Catasto Regionale Sentieri CAI;
- provvedere agli interventi esecutivi relativi alla segnature sul terreno secondo le indicazioni e prescrizioni definite dal CAI Nazionale (localizzazione dei segnavia, posa delle tabelle segnavia, avvertenze per l'esecuzione dei segnali a pennello);
- provvedere alla progettazione e al montaggio della segnaletica verticale (freccie CAI) secondo le indicazioni e prescrizioni definite dal CAI a livello nazionale;
- avere facoltà di provvedere a piccoli interventi di manutenzione ordinaria;
- offrire, ove richiesto, le proprie conoscenze a supporto del processo di elaborazione del "piano regolatore della sentieristica e della viabilità minore" che rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Comune;
- offrire, ove richiesto e nei modi e nei tempi da concordare, supporto tecnico, nei limiti delle proprie competenze, a favore degli Enti sottoscrittori o terzi esecutori di interventi di manutenzione dei sentieri;
- comunicare al Comune di Tolfa e all'Università Agraria di Tolfa notizie sullo stato della rete sentieristica delle quali il CAI Roma ha avuto conoscenza diretta o indiretta;
- contribuire, tramite le attività indicate nel presente articolo, alla attuazione della Convenzione.

ART. 3 - Attività del COMUNE DI TOLFA

Nell'ambito della presente Convenzione IL COMUNE DI TOLFA cura le seguenti attività:

- assicurare il raccordo e il confronto con altri Enti e con tutti i soggetti interessati;
- considerare il CAI ROMA interlocutore privilegiato in tema di sentieristica, anche inserendo nei documenti di attuazione della convenzione il logo istituzionale del CAI;

- fornire adeguato supporto tecnico e cartografico;
- garantire al CAI l'accesso gratuito ai dati e alle informazioni necessari;
- concordare e finanziare un PROGRAMMA PERIODICO DI INTERVENTI che preveda la concreta realizzazione della rete sentieristica;
- provvedere alla fornitura e posa in opera di pali in castagno o in ferro nei siti ove necessario, per il successivo montaggio della segnaletica ad opera del CAI, nonché provvedere ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri;
- assicurare al CAI la possibilità di usufruire delle strutture di accoglienza territoriali per la realizzazione di corsi, manifestazioni e/o convegni a costi contenuti;
- elaborare, anche con il contributo del CAI Roma, il "piano regolatore della sentieristica e della viabilità minore";
- promuovere la verifica periodica dello stato dei percorsi e la loro manutenzione;
- provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, compatibilmente con la disponibilità di bilancio comunale.

ART. 4 - Attività dell'UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

Nell'ambito della presente Convenzione, l' UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA cura le seguenti attività:

- assicurare il raccordo ed il confronto con altri Enti e con tutti i soggetti interessati;
- considerare il CAI ROMA interlocutore privilegiato in tema di sentieristica, anche inserendo nei documenti di attuazione della convenzione il logo istituzionale del CAI;
- fornire adeguato supporto tecnico e cartografico;
- garantire al CAI l'accesso gratuito ai dati e alle informazioni necessari;
- concordare e finanziare un PROGRAMMA PERIODICO DI INTERVENTI che preveda la concreta realizzazione della rete sentieristica;
- contribuire con il Comune di Tolfa a provvedere alla fornitura e posa in opera di pali in castagno o in ferro per il successivo montaggio della segnaletica ad opera del CAI, nonché provvedere ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri;
- riconoscere al CAI di Roma, in concorso con il Comune di Tolfa, un contributo alle spese sostenute, quale rimborso per l'acquisto dei materiali di consumo e della segnaletica da installare sui sentieri del Comune di TOLFA e relativa messa in opera. Tale contributo sarà determinato e concordato annualmente, ovvero preventivamente a specifici interventi, sulla base di una previsione di spesa elaborata dal CAI e tenendo comunque conto delle disponibilità finanziarie del COMUNE e dell'UNIVERSITA' AGRARIA;
- assicurare al CAI la possibilità di usufruire delle strutture di accoglienza territoriali per la realizzazione di corsi, manifestazioni e/o convegni a costi contenuti;
- promuovere la verifica periodica dello stato dei percorsi e la loro manutenzione;
- contribuire a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri ricadenti nel territorio dell'Università Agraria di Tolfa, compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

Art. 5 - Rimborso spese

Per le attività di formazione e collaborazione che il CAI ROMA andrà a svolgere presso il territorio del Comune di Tolfa e dell'Università Agraria, fermo restando la qualità di "volontari" per gli operatori di sentieristica del CAI, sarà riconosciuto da parte del Comune di Tolfa e dell'Università Agraria di Tolfa il rimborso delle spese vive sostenute. In particolare, il Comune di Tolfa e l'Università Agraria provvederanno al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali di consumo e della segnaletica da installare sui sentieri, nonché per eventuali vitto, alloggio e trasporto degli operatori. Le spese saranno poste a carico dei due Enti e ripartite secondo la competenza territoriale dell'area ove verrà svolto l'intervento.

Tale contributo sarà determinato e concordato annualmente, ovvero preventivamente a specifici interventi, sulla base di una previsione di spesa elaborata dal CAI e tenendo comunque conto delle disponibilità finanziarie del Comune di Tolfa e dell'Università Agraria di Tolfa.

ART. 6 - Proprietà intellettuale

Il CAI rimarrà titolare della proprietà intellettuale dei dati e delle informazioni derivanti dalla sua attività di ricerca, raccolta e catalogazione, che potrà pertanto utilizzare senza vincolo o limitazione alcuna.

Il CAI potrà liberamente procedere, direttamente o tramite "terzi", alla redazione, pubblicazione e divulgazione di eventuali elaborati cartografici, in qualsiasi forma prodotti, che ricomprendano in tutto o in parte il territorio di cui alla presente convenzione.

ART. 7 - Verifica della convenzione

Le parti provvedono con cadenza annuale alla verifica dello stato di attuazione della presente convenzione.

Art. 7 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 3. È possibile la risoluzione anticipata con disdetta formale da inviare alle altre parti almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata.

Art. 8 - Controversie

Eventuali controversie relative alla presente convenzione, ove non sia possibile addivenire ad un componimento bonario, saranno devolute al foro competente per legge.

Sottoscrizione delle parti:

COMUNE DI TOLFA

IL SINDACO

LUIGI LANDI

UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

IL PRESIDENTE

ITALO CIAMBELLA

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI ROMA

IL PRESIDENTE

GIAMPAOLO CAVALIERI